

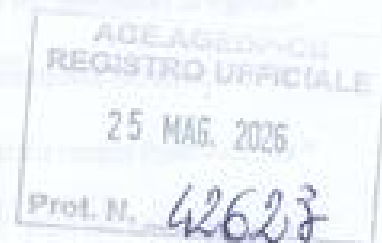
25 MAG. 2026

Via Marina, 39

San Martino in Pensilis (CB)

Codice Fiscale: 91041430702

da iscriversi al RUNTS nella sezione APS



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 24-05-2026

In data 24 maggio 2026, alle ore 15,30, in via Marina a San Martino in Pensilis, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Carro dei Giovanotti APS, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 7 dello statuto vigente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento e modifica dello statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
2. Ratifica modifica della denominazione sociale da "ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI ONLUS" in "ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI Associazione di Promozione Sociale - APS";
3. Ratifica ammissione nuovi soci;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea il Sig. DOMENICO IANNITTI, in qualità di Presidente dell'Associazione, e nomina quale Segretario verbalizzante la Sig.ra FEDERICA GAROFALO.

Il Presidente constata e dichiara:

- * che sono presenti n. 30 soci su n. 43 aventi diritto al voto e che sono stati regolarmente tutti convocati;
- * che sono assenti n. 13 soci su n. 43 aventi diritto al voto;
- * che l'assemblea è validamente costituita in sede straordinaria ai sensi dello statuto sociale e dell'art. 21 del D.Lgs. 117/2017;

Il Presidente illustra all'assemblea le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento dell'Associazione alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento a:

- * assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili;
- * svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- * disciplina uniforme del rapporto associativo e principio di democraticità;
- * diritti e doveri degli associati, inclusione e non discriminazione;
- * criteri di ammissione, recesso ed esclusione dei soci;
- * gratuità delle cariche associative, salvo eventuali rimborsi spese;

- * obbligo di redazione del bilancio di esercizio;
- * devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altri enti del Terzo Settore;
- * elezioni degli organi sociali obbligatori (assemblea, organo amministrativo, eventuale organo di controllo).

Su segnalazione del RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al suddetto Registro come Associazione APS (Associazione di Promozione Sociale), si è reso necessario modificare alcuni articoli dello statuto già approvato in data 19-03-2026 e precisamente l'art. 6.5, l'art. 14.6 e l'art. 20.

Viene quindi data lettura del nuovo testo dello statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "Allegato A", che recepisce integralmente le modifiche sopra esposte, le disposizioni del Codice del Terzo Settore e la modifica della denominazione dell'associazione da "ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI ONLUS" in "ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI Associazione di Promozione Sociale - APS";

Dopo ampia discussione, l'assemblea straordinaria delibera:

- * di approvare il nuovo statuto sociale conforme al D.Lgs. 117/2017;
- * di sostituire integralmente il precedente statuto;
- * di ratificare la modifica della denominazione dell'associazione da "ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI ONLUS" in "ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI Associazione di Promozione Sociale - APS";
- * di demandare al Presidente la registrazione dell'atto e l'avvio/aggiornamento dell'iscrizione al RUNTS.

La deliberazione è approvata all'unanimità con le seguenti maggioranze:

- * favorevoli: n. 30 soci;
- * contrari: n. 00 soci;
- * astenuti: n. 00.

Il presidente pone la discussione del punto 3 all'ordine del giorno e propone ai presenti di ratificare l'ammissione dei seguenti soci avvenuta nel mese di settembre 2025 e approvata dal Consiglio Esecutivo: Di Gennaro Melina, Verlengia Antonio e Ciarlarella Leo, e di iscrivere i nominativi nel libro soci.

All'unanimità dei presenti si approva il punto 3° dell'ordine del giorno come sopra riportato.

Null'altro essendovi da deliberare tra le Varie ed Eventuali, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Giuseppe D'Amico

Il Segretario

Federico Geronzi

25 MAG 2026

Allegato "A": Testo dello statuto aggiornato conforme al D.Lgs. 117/201

ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI

Associazione di Promozione Sociale - "APS"

STATUTO

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, una Associazione, senza personalità giuridica, aconfessionale e apartitica, avente le caratteristiche di Associazione di Promozione sociale APS, denominata " ASSOCIAZIONE CARRO DEI GIOVANOTTI - APS". La presente Associazione è nata e si è costituita come Onlus, con atto Notaio Giuseppe Cariello di Termoli del 13 febbraio 2010, registrato a Termoli il 15 febbraio 2010 al n. 58 serie IT, ed iscritta nel Registro delle Onlus, presso la Direzione Regionale delle Entrate di Campobasso al Prot. n. 2010/2931 del 23 marzo 2010, per i settori delle attività di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), punto 7, (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, storico), e punto 8 (tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente) del D. Lgs. n. 460/97.

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione CARRO DEI GIOVANOTTI - APS (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

1.3. L'Associazione ha sede legale in via Marina n. 39 nel Comune di San Martino in Pensilis (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.5 L'Associazione ha durata illimitata.

1.6 Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell'approvazione del rendiconto annuale.



11 MAG. 2020

*Donna
bunitt*

Belas 9/6

ART. 2

Statuto

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello statuto

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello statuto

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Oggetto sociale, finalità e attività

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione si propone di:

- creare, attuare e perseguire progetti che abbiano esclusive finalità di solidarietà, sviluppo economico e sociale;

- promuovere il turismo e le attività culturali legate alla valorizzazione e salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, musicali e tradizionali.

In particolare:

a) riscoprire attraverso qualificate iniziative la memoria storica del paese;

b) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche, gli archivi, i musei e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, con particolare riferimento al Comune di San Martino in Pensilis (CB) e dei comuni del basso Molise con esso confinanti;

c) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

d) promozione e valorizzazione delle primavere sacre della comunità di San Martino in Pensilis attraverso il sistema dei festeggiamenti in onore di San Biagio, di San Giuseppe e del Santo Patrono San Leo, con la tradizionale corsa dei carri.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie ed associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali. Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione sostiene ed attua le seguenti iniziative:

- attività di analisi, ricerca, catalogazione, documentazione di tipo archeologico e storico, nonché la diffusione dei risultati di tale attività con l'ausilio di strumenti editoriali e multimediali, realizzazione di mostre;

- promozione del turismo locale mediante la proposta di itinerari archeologici-naturalistici alternativi ai flussi consueti;

- partecipazione allo svolgimento di manifestazioni culturali, turistiche e ricreative, concorrendo alla loro realizzazione;

- partecipazione alle festività religiose in onore di San Biagio, San Giuseppe e di San Leo e alla tradizionale corsa dei carri, al fine di proteggere, conservare, rafforzare il sentimento religioso e di fede riposto nei Santi dalla civiltà contadina della nostra comunità ed affinché il sistema delle feste primaverili assuma un ruolo trainante per la conoscenza della storia, della cultura, del divertimento della comunità di San Martino in Pensilis (CB) e per la divulgazione dei prodotti tipici locali;



5 MAG. 2020

Barbara

Barbara

Eden Goff

- l'esercizio in via marginale di circoli, ritrovi ed attività affini, senza scopo di lucro, secondo le leggi in materia e le prescrizioni fiscali vigenti;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e la conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per scopi statutari.

ART. 6

Ammissione degli associati e numero minimo

- 6.1 Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
- 6.2 L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.
- 6.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione denominato Consiglio Esecutivo, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.
- 6.4 In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- 6.5 Possono essere soci tutti coloro che si dichiarano d'accordo e si conformino agli scopi dell'Associazione, siano in regola con il pagamento delle quote sociali e rispettino il presente Statuto e/o i Regolamenti approvati dall'Assemblea. I minori di anni 18 (diciotto) pagano metà della quota associativa.
- 6.6 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Esecutivo.
- Il Consiglio Esecutivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine la domanda si intende respinta.
- La qualità di socio viene deliberata dal Consiglio Esecutivo con maggioranza dei 2/3 dei componenti; la decisione del Consiglio Esecutivo può essere impugnata dall'interessato davanti all'Assemblea oppure da 1/4 dei componenti l'Assemblea stessa, la quale decide inappellabilmente a maggioranza assoluta dei componenti.
- La qualità di socio si intende piena ed assoluta, con parità di diritti e di doveri, senza alcuna limitazione e distinzione tra i soci.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall'Assemblea Costituente e successivamente dal Consiglio Direttivo.

I soci avranno diritto di frequentare i locali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificare la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione associativa.

I soci eleggono domicilio presso l'Associazione, nella cui sede, legale e virtuale, essi prenderanno cognizione di tutti gli avvisi, delle convocazioni e degli atti inerenti la vita sociale, senza ulteriore avviso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Esecutivo e/o diversa previsione regolamentare interna dell'Associazione.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 7

Diritti e doveri degli associati

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al Consiglio Esecutivo e il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

Perdita della qualifica di associato

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Luigi. D'Amico

Adrian Goff

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 9

Gli organi sociali

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Esecutivo;
- Il Segretario;
- Vice Segretario (eventuale);
- Il Tesoriere;
- Vice Tesoriere (eventuale);
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo;
- Revisione legale dei conti.

ART. 10

Assemblea

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali; ogni socio ha diritto a uno e un solo voto. Essi si dividono in:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci benemeriti.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza,

Archivio della Entrata
Ufficio
10

25 MAR 2016

Sono soci benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza all'unanimità dal Consiglio Esecutivo. Possono essere altresì benemeriti, quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, o per meriti, o per motivi artistici, culturali, umanitari e diversi vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio Esecutivo.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo, almeno una volta all'anno entro il 31 marzo, dal Presidente, o da chi ne fa le veci.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che deve essere stabilita a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore l'una dall'altra.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo affissione all'albo nella sede dell'associazione, lettera, fax, e-mail o pec, spedita/divulgata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di deleghe pari a 1 (uno).

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

Competenze inderogabili dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

Luigi D'Amico

Adolfo Giffi

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

11.2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ART. 12

Assemblea ordinaria

12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione di almeno 1/3 degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 13

Assemblea straordinaria

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14

Organo di amministrazione

14.1. L'Organo di amministrazione detto Consiglio Esecutivo, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. Il Consiglio Esecutivo è formato da un numero di 7 (sette) membri eletti dall'assemblea, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato.

Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è convocato mediante un comunicato scritto contenente l'ordine del giorno, con quindici giorni di anticipo per affissione all'albo dell'associazione.

14.4 Il Consiglio Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o 2 due) dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno 4 (quattro) membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal Consigliere più anziano d'età. In ogni caso a parità prevale il voto del Presidente.

14.5 Il consiglio ha il compito:

- di curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- di deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione;
- di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente, di deliberare circa l'ammissione dei soci;
- di proporre all'Assemblea dei soci il recesso ed esclusione dei soci;
- di nominare un Segretario che ha il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell'Assemblea e le scritture contabili, ma non ha diritto di voto nel Consiglio Esecutivo se esso non rientra tra i Consiglieri eletti;
- nomina all'interno del Consiglio Esecutivo un Vice Presidente che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci;
- di stabilire la quota associativa annuale.

14.6. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Esecutivo ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

La carica è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o cessazione per qualsiasi altra causa di uno o più componenti del Consiglio Esecutivo, si procederà alla loro sostituzione mediante scorrimento della graduatoria dei candidati non eletti, secondo l'ordine dei voti riportati nelle elezioni, a partire dal primo dei non eletti.

14.7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

Presidente e Vice-Presidente e Segretario

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Luigi. Dore

Federico

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri soci.

15.3. Il Presidente resta in carica 3 (tre) anni, ovvero lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo e può essere riconfermato.

Esso cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo e anche in casi di urgenza, decide dietro suo preventivo mandato.

Il Presidente può conferire sia a soci che a terze persone procure speciali o ad negoziare per determinati atti o categorie di atti.

15.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni ed è eletto dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario del Consiglio Esecutivo che ha le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Esecutivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo, nonché del libro dei soci dell'Associazione.

ART. 16

Il Tesoriere

16.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo ed è rieleggibile.

ART. 17

Organo di controllo

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile.

Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, del codice civile

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità della legge.

17.2. del bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Revisione legale dei conti

18.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 il Comitato dei Revisori.

Esso è composto da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati dall'Assemblea (nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di un milione di euro), i quali devono redigere una relazione di controllo sottoscritta, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991 n. 398, anche non iscritti all'Associazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere e con i membri del Consiglio Esecutivo non devono esserci vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado.

Il Comitato dei Revisori dura in carica 3 (tre) anni e comunque lo stesso periodo del Consiglio Esecutivo.

I suoi componenti sono rieleggibili.

I Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti e partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto se non sulle materie specifiche in cui viene richiesto dal presente statuto.

Luigi A. D'Amico

Federico G. G.

Verificano trimestralmente la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando pareri ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Esecutivo o dell'Assemblea.

ART. 19

Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

19.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

Risorse economiche

20.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie degli associati deliberate ogni anno dall'Assemblea dei soci;
- contributi pubblici e privati derivanti da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali e internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi e da contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasione di manifestazioni di ogni genere;
- rimborsi da convenzioni da mutui, prestiti o altre forme di finanziamento bancario;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine culturale, umanitario dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali e anche offerte di modico valore;

Il contributo associativo è intrasmissibile; esso non è rivalutabile.

ART. 21

Bilancio

21.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio comprendente il Rendiconto Economico/Finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS

21.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un Bilancio Sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicarlo sul proprio sito Internet.

21.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

21.4. Il Bilancio di Esercizio e il Rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non verranno distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per i fini perseguiti.

ART. 22

Libri sociali

22.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione

22.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

ART. 23

Regolamento e Convenzioni

23.1 Su proposta dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci iscritti, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione.

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

peruff. Dario

Federico Gelpi

ART. 24

Volontari

24.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 25

Personale retribuito

25.1 L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 36 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 26

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

26.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 27

Assicurazione dell'Associazione

27.1 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28

Devoluzione del patrimonio

28.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 29

Clausola Arbitrale

29.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché, tra l'Associazione e i soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Larino (CB).

ART. 30

Disposizioni finali

30.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

TOTALE SOCI PRESENTI

1. IANNITI Domenico
2. FAGIOLI Salvino
3. DI VITO Vincenzo
4. DI LISIO Vincenzo
5. IASENZA Luigi
6. LA VECCHIA Luigi - 14-01-1967
7. LA VECCHIA Giuseppe - 31-10-1979
8. DE DOMINICIS Paolo - 31-07-1965
9. LA VECCHIA Luigi - 30-01-1956
10. IANNI Giuseppe
11. LANGIANO Antonio - 05-11-1961
12. SANTORO Giuseppe
13. VASILE Giovanni,
14. VASILE Domenico
15. BUCCI Antonio
16. CIARLARELLA Anna

5 146.225
familiari Domenico
Roberto Goffi

L'addetto
Giuseppe L...